

AGEVOLAZIONI

Varato il nuovo Iseedi **Giovanni Valcarenghi**

Con [**DPCM del 3 dicembre**](#) è stato finalmente varato il **nuovo Isee** (Indicatore della situazione economica equivalente), definito ai sensi dell'articolo 2 come lo **strumento di valutazione**, attraverso criteri unificati, della **situazione economica dei cittadini** che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Ai fini dell'effettiva operatività del nuovo strumento si rendono, tuttavia, ancora **necessari** ulteriori **passaggi** oltre, ovviamente la **pubblicazione** sulla **Gazzetta ufficiale**. In *primis* è necessario l'**adeguamento** della **DSU** (Dichiarazione sostitutiva unica) e della relativa attestazione rilasciata.

La DSU consiste in una **dichiarazione sostitutiva** in riferimento al **nucleo familiare** costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione e come disciplinato dall'articolo 3. La **validità** della dichiarazione è decorre dal **giorno di rilascio** al **15 gennaio dell'anno successivo**. Resta in teso che, in caso di mutamenti nelle condizioni, il dichiarante può sempre presentare una nuova DSU a variazione della precedente. Inoltre, è nei poteri degli enti erogatori chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.

Come detto, in seguito alle modifiche intervenute, con **provvedimento**, da emanarsi nel termine di **90 giorni** dalla data di **entrata in vigore** del **DPCM**, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante della *privacy*, deve essere approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione.

La DSU deve essere **presentata** ai **Comuni** o ai **CAF** di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 241/97, o **direttamente** all'amministrazione pubblica in qualità di **ente erogatore** al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'**INPS** competente per territorio.

L'**Isee** viene determinato, in riferimento al **singolo nucleo familiare**, quale rapporto tra l'**Ise** (Indicatore della situazione economica) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, l'Ise è data dalla somma di **due fattori**.

L'indicatore della situazione reddituale che viene determinato in ragione dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

Il **reddito** di ciascun componente è dato dalla **somma** dei **redditi** imputabili al netto degli **assegni** periodici effettivamente corrisposti al **coniuge**, di quelli effettivamente corrisposti per il mantenimento dei **figli conviventi** con l'altro genitore. Inoltre, il reddito deve essere scomputato, fino a un tetto di 5.000 euro, delle **spese sanitarie per disabili**, per l'acquisto di **cani guida** e per servizi di **interpretariato** dai soggetti riconosciuti sordi, , nonché le **spese mediche** e di **assistenza** specifica per i **disabili** indicate sempre in dichiarazione dei redditi, dei **redditi agrari** relativi alle attività di cui dall'articolo 2135 codice civile, fino a un tetto di 3.000 euro di una quota dei redditi da **lavoro dipendente**, nonché degli altri redditi da lavoro a essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi. Da ultimo fino a un tetto di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla precedente lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20% dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi. A questi redditi vengono sottratte spese o franchigie determinate ai sensi sempre dell'articolo 4.

L'indicatore della situazione patrimoniale nella percentuale del 20%, che viene determinato **sommmando**, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del **patrimonio immobiliare** e **mobiliare**. Il primo è dato dal valore dei **fabbricati**, delle **arie fabbricabili** e dei **terreni**, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. È, inoltre compreso anche il valore del **patrimonio immobiliare** detenuto all'**estero**, in questo caso determinato secondo le regole previste per l'IVIE. Il patrimonio mobiliare è, invece, rappresentato dai **depositi c/c** bancari e postali, dai **titoli** di Stato ed equiparati, **obbligazioni**, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, dalle **azioni** o **quote** di (O.I.C.R.) italiani o esteri, dalle partecipazioni **quotate** e **non quotate**, dalle **masse patrimoniali**, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione, dagli altri strumenti e rapporti finanziari e dal valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

L'Isee , per effetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 4 **differisce** in ragione della **tipologia di prestazione sociale richiesta**, a seconda che essa sia

- **sociosanitaria** (articolo 6);
- rivolta a **minorenni** in presenza di genitori non conviventi (articolo 7);
- per il diritto allo **studio universitario** (articolo 8).

In sede di introduzione del nuovo Isee, è stata prestata particolare attenzione alle modalità di **controllo** dello stesso, alla luce di un **abuso** generalizzato avvenuto nel passato.

A tal fine, si assisterà a un **controllo** incrociato.

Ai sensi dell'articolo 10, i soggetti che ricevono la DSU, entro i successivi 4 giorni lavorativi, devono procedere alla trasmissione telematica dei dati al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono **trasmesse dall'Agenzia delle entrate** all'INPS. In relazione ai **dati autodichiarati**, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi **controlli automatici**, individua e rende disponibile all'INPS l'eventuale **esistenza** di **omissioni o difformità**. Per i dati autodichiarati per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce **procedure** per il **controllo automatico** al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti. Fatte tutte le dovute verifiche, l'**ISEE**, il contenuto della DSU e gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa **disponibile via web**, nel termine del secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Ai **controlli** effettuati dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate si sommano anche quelli eseguiti **direttamente** dagli **enti erogatori**, controlli che sono diversi da quelli già effettuati.